

**COMUNE DI ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI**

TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA INFORMALE

**FORNITURA DI ARREDAMENTO SCOLASTICO
PER LE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE**

BANDO DI GARA

In riferimento alla Determina Dirigenziale n. 1520 del 26 ottobre con la quale è indetta una gara per la fornitura di arredamento scolastico per le scuole di competenza dell'amministrazione comunale.

Importo a base di gara € 24.985,50 oltre I.V.A.

1. FINANZIAMENTO

La spesa è finanziata con fondi comunali.

2. PROCEDURA DI GARA

Trattativa privata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera a) e comma 4 del D. Lgs. 358/92 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924, a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso sull'importo a base di gara, espresso per prezzi unitari.

Si precisa che qualora talune offerte presentino una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolato senza tener conto delle offerte in aumento, l'Amministrazione procederà "in contraddittorio" alla valutazione di tali offerte e, laddove gli elementi giustificativi del prezzo offerto non siano idonei a giustificare l'accettabilità tecnico-amministrativa dell'offerta anomala procederà alla loro esclusione aggiudicando l'appalto a favore dell'offerta che si colloca immediatamente al di sotto della soglia di anomalia matematicamente determinata così come innanzi descritto.

Le ditte che si trovino nelle condizioni ostative previste dall' art. 7 della Legge 55/90 debbono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle sanzioni previste.

4. LUOGO DI CONSEGNA

Scuole di appartenenza dell'Amministrazione Comunale.

5. NATURA DEI PRODOTTI DA FORNIRE

Fornitura di arredamento scolastico, secondo descrizioni e modalità di consegna descritti nel capitolato speciale di appalto.

6. QUANTITA' DEI PRODOTTI DA FORNIRE

Le quantità degli elementi di arredo da acquisire sono riportate nell'allegato modulo offerta "D"; la stazione appaltante si riserva altresì l'opzione di un aumento o una diminuzione della fornitura, per ogni singolo arredo, fino alla concorrenza del 50 (cinquanta)%.

7. POSSIBILITA' DI PRESENTARE OFFERTE PARZIALI

L'offerta dovrà essere presentata per l'intera fornitura, che si intenderà inscindibile.

8. OFFERTE AMMISSIBILI

Saranno ammesse esclusivamente offerte in ribasso.

9. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

- a. Il deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito mediante :
- b. assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato all' **Amministrazione Comunale di Ischia**;

- c. fideiussione bancaria emessa dalle aziende di credito previste dal DPR 22.05.1956 n. 635 e successive modifiche;
- d. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.02.1959 n. 449.
- e. In questi ultimi due casi deve essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante; ed avere, inoltre, validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- f. l'inosservanza delle prescrizioni suindicate determina le conseguenze di cui ai successivi articoli.
- g. nessun interesse è dovuto al concorrente sulle somme o valori costituenti il deposito cauzionale provvisorio.
- h. non saranno accettati depositi cauzionali provvisori costituiti con modalità differenti da quelle previste nei precedenti paragrafi.
- i. Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria verrà trattenuto dall'amministrazione che la incamererà nel caso in cui la ditta non mantenga l'offerta presentata, o non intervenga alla stipula del contratto, previa costituzione del deposito definitivo.
- j. I depositi cauzionali provvisori delle ditte non aggiudicatarie saranno restituiti dopo che sarà stata aggiudicata la fornitura, ovvero dopo che sarà stato deciso, eventualmente, di non far luogo all'aggiudicazione.

10. COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

- a. L'offerta, compilata con inchiostro a mano o a macchina, dovrà essere redatta esclusivamente sul modulo-offerta (**Allegato "D"**).
- b. L'offerta deve essere espressa esclusivamente in euro.
- c. L'offerta dovrà essere firmata, in calce ed in ogni sua pagina, dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.
- d. Il prezzo richiesto dovrà essere scritto in cifre ed in lettere; in caso di discordanza, è valida l'indicazione in lettere. Qualora vi sia discordanza tra prezzo unitario e prezzo complessivo, sarà ritenuto valido quello unitario.
- e. Eventuali rettifiche, sull'offerta, di errori di prezzo dovranno avvenire unicamente mediante annullamento del prezzo errato con leggero tratto di penna che ne permetta ugualmente la lettura e con l'apposizione, in calce all'offerta, della formula "diconsi euro" seguita dal prezzo esatto, indicato in cifre ed in lettere.
- f. Tale rettifica dovrà essere convalidata dalla firma della persona o delle persone che hanno sottoscritto l'offerta.
- g. L'offerta congiunta, in caso di associazione temporanea di imprese, deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare, a pena di esclusione, le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

11. CONFEZIONAMENTO DELL'OFFERTA

L'offerta economica, compilata secondo le indicazioni di cui ai paragrafi precedenti, dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, con la indicazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura :

“Contiene offerta economica ”

Tale busta dovrà essere racchiusa in un plico, che dovrà contenere, oltre alla busta suddetta, i seguenti documenti, **pena l'esclusione dalla gara**:

- a) **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO** (**allegato "A"**), datato e sottoscritto in ogni pagina, in segno di accettazione, dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare legalmente la Ditta partecipante;
- b) **DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO**, nella misura del 2 % dell'importo posto a base di gara, pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00).
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- c) **AUTODICHIARAZIONE** con la quale si attesti:
✓ denominazione, ragione sociale e sede della Ditta;

- ✓ iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione dell'attività (fra le altre dovrà risultare l'esercizio di attività di produzione ovvero vendita di articoli del genere richiesto in gara), del numero di dipendenti e dei soci;
- ✓ inesistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10, L. n. 575/1965 (antimafia);
- ✓ dichiarazione sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 358 del 24.07.92, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 402/98

Con riguardo alle predette attestazioni sarà possibile utilizzare i Modelli B, B bis e C allegati alla presente lettera di invito.

Si rileva che il Soggetto partecipante è comunque nella facoltà di produrre documentazione ovvero certificazione originale o in copia autentica di quanto richiesto, avente data non anteriore a mesi 6 (sei) dal termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si fa presente, inoltre, che in attuazione della normativa circa l'autocertificazione, le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del dichiarante.

d) **DICHIARAZIONE** resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 2 del D.P.R. 20.10.1998 n. 403, con la quale il titolare o il legale rappresentante della ditta attesta che l'impresa non è tenuta al rispetto delle **norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili**, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (quindici).

Qualora la ditta abbia almeno quindici dipendenti :

CERTIFICAZIONE rilasciata dall'ufficio territoriale del lavoro dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui alla Legge numero 68 del 12 marzo 1999 art. 17, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

e) **DICHIARAZIONE** concernente il fatturato globale dell'impresa nell'ultimo triennio riferito al settore della fornitura di arredi, nonché l'importo relativo alla fornitura di arredi e attrezzature scolastiche realizzato nell'ultimo triennio che deve essere pari almeno all'importo complessivo posto a base d'asta.

f) **IDONEE REFERENZE BANCARIE** rilasciate da Istituti bancari

g) **DEPLIANTS o DISEGNI** illustrativi in originale da allegare all'offerta (non sono ammesse fotocopie) che presentino in modo univoco **gli arredi offerti** con valore di campione vincolante, con espressa indicazione delle caratteristiche tecnico-qualitative degli stessi che consentono di valutare univocamente la corrispondenza di ciascun articolo ai requisiti tecnici minimi richiesti (sia in termini qualitativi che dimensionali). Per il rilievo dei requisiti minimi si fa espresso rinvio all'apposito elenco descrittivo allegato C.S.A.

CERTIFICATI delle prove di laboratorio UNI EN (da allegare all'offerta) per gli arredi richiesti, così come indicati nell'articolo n. 21 del Capitolato Speciale di Appalto "Caratteristiche tecniche e costruttive".

I certificati devono essere presentati in originale o in copia conforme all'originale, rilasciate dall'ente certificatore, o copia autenticata da pubblico ufficiale (addetto delegato del comune , ufficiale giudiziario, o notaio). Sono escluse autocertificazioni o copie non autenticate come sopraindicato..

I certificati devono essere rilasciati da laboratori specialistici accreditati dal Sinal o Enti equiparati (Sincert e Sit) e/o Europei (es. Eurifi , etc) e/o internazionali, onde consentire una più obbiettiva valutazione.

Tale condizione essenziale perché l'offerta venga presa in considerazione.

L'inosservanza di tale articolo comporta l'esclusione dalla gara.

Il plico, confezionato come sopra richiesto, dovrà essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà essere indirizzato a "**Comune di Ischia Responsabile III Area Settore Tecnico**", e recare, inoltre, sul frontespizio, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: "**Offerta per la fornitura di arredamento scolastico per le scuole di pertinenza Comunale**".

12. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico, confezionato come sopra richiesto, contenente la/e offerta/e e gli altri documenti prescritti, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Ischia unicamente a mezzo raccomandata del Servizio Postale o Agenzie specializzate in recapito plichi, sotto pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 novembre 2005.

Restano a tutto rischio del concorrente il recapito nel termine e l'integrità del plico.

13. COOPERATIVE di produzione, lavoro e loro consorzi

Le cooperative di produzione, lavoro e loro consorzi devono, altresì, presentare:

- "certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio", o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di data non anteriore a due mesi da quella fissata per la gara;
- "elenco nominativo relativo alla mano d'opera dei soci lavoratori", conforme allo specchio prescritto per le domande di iscrizione nel registro prefettizio, con l'aggiunta delle variazioni avvenute successivamente, ed in particolare l'indicazione dei soci idonei non altrimenti impegnati ed in numero sufficiente all'esecuzione della fornitura dell'appalto.

Le suddette indicazioni dovranno essere fornite, per quanto riguarda i consorzi, in relazione esclusivamente ai soci lavoratori delle cooperative consorziate.

14. RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

Per ciò che concerne le "imprese raggruppate", ai sensi dell'art.10 del D.L.vo n.24 luglio 1992, n. 358, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel predetto art.10 del D. L.vo n. 358/92.

Inoltre, per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, compresa la capogruppo stessa, deve essere esibita tutta la documentazione di cui ai precedenti punti 10.c) e 10.d).

La capogruppo dovrà, inoltre, presentare:

- a) Il mandato conferito dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da un Notaio;
- b) La procura relativa al mandato di cui alla precedente lett. a) risultante da atto pubblico.

15. CAMPIONATURA

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire, **pena l'esclusione:**

- **CAMPIONE DEGLI ARREDI**, così come indicato nell' art. 9 "Campionatura" del Capitolato Speciale di Appalto, pena esclusione dalla gara.

La campionatura dovrà essere consegnata presso l'Ufficio del Responsabile III Area Settore Tecnico del Comune di Ischia in sede di gara.

Ciascun campione deve essere obbligatoriamente corredato da scheda tecnica di presentazione, indicando i requisiti tecnici; inoltre, per ciascuno articolo deve essere presentato un depliant illustrativo.

La non presentazione e la non corrispondenza della campionatura alla conformità degli arredi ai depliant illustrativi e alle caratteristiche richieste dal Capitolato d'Oneri, comporterà l'esclusione dalla gara.

Non si procederà all'apertura delle offerte qualora i campioni degli arredi non dovessero risultare conformi alle descrizioni tecniche del capitolato.

I campioni degli arredi relativi alle ditte non aggiudicatrici dovranno essere ritirati entro trenta giorni dall'aggiudicazione; oltre tale termine, ove gli stessi non fossero ritirati, resteranno nella disponibilità dell'Ente, senza che le relative ditte possano accampare pretese di sorta.

16. APERTURA DELLE OFFERTE

La gara avrà inizio presso l'Aula Consiliare della Casa Comunale di via lasolino civico 1, ad opera del Responsabile del Procedimento.

17. Offerta inammissibile o irricevibile

L'inosservanza, anche parziale, da parte di codesta Ditta delle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi, produrrà, a seconda dei casi, l'irricevibilità o l'inammissibilità dell'offerta presentata che sarà, conseguentemente, considerata priva di qualsiasi efficacia a tutti gli effetti.

Saranno, fra l'altro, dichiarate irricevibili :

- le offerte fatte per telegramma;
- le offerte pervenute fuori termine;
- le offerte corredate da campioni pervenuti fuori termine;
- le offerte non corredate da tutti i campioni o disegni ed elaborati tecnici richiesti;
- le offerte non corredate dai documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
- le offerte per le quali il deposito cauzionale provvisorio non sia stato costituito secondo le modalità previste dal presente bando;

- le offerte non corredate da una copia del "Capitolato Speciale di Appalto", datato e sottoscritto in ogni pagina per accettazione;
- le offerte non corredate da ulteriore eventuale documentazione richiesta nel "Capitolato Speciale di Appalto";
- le offerte presentate da ditte o persone già regolarmente partecipanti mediante un'offerta formulata in raggruppamento con altre imprese;
- le offerte presentate da ditte raggruppate in difformità alle prescrizioni della lettera di invito;

Saranno dichiarate, inammissibili:

- le offerte espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
- le offerte di "Ditte da nominare" o le offerte di "Ditte non invitate", anche se le ditte offerenti si dichiarino in società con una delle ditte invitate;
- le offerte non compilate secondo i contenuti prescritti dalla presente lettera, o non debitamente firmate;
- le offerte sottoposte a condizioni non previste nell'invito o, comunque, non conformi alle prescrizioni dell'invito stesso;
- le offerte di ditte che presentino offerta anche in raggruppamento;
- le offerte che non rispettino eventuali ulteriori prescrizioni previste, a pena di esclusione, nella lettera d'invito o nel capitolato di appalto;
- le offerte di ditte che presentino arredi che abbiano le caratteristiche tecniche costruttive difformi da quelle richieste (vedasi l'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto).

18. Revoca anticipata dell'offerta

L'offerta sarà considerata impegnativa per la ditta per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di apertura in pubblico delle offerte.

Qualora la ditta revochi l'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione della stessa e prima che sia decorso il termine entro il quale l'offerta stessa non può essere revocata, la revoca stessa è senza effetto, salvo la facoltà da parte dell'Amministrazione di applicare le sanzioni previste dal successivo paragrafo, qualora si siano verificate le condizioni per procedere all'aggiudicazione della fornitura alla ditta stessa.

19. Aggiudicazione e durata della fornitura

- a. L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo le norme e i criteri previsti dall'art. 19 comma 1) lett. a) del D.Lgs. 358/92, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 402/98, a favore dell'offerta più bassa, così come stabilito dall'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto.
- b. Ai sensi dell'art. 69 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, R.D. 23.05.1924 n. 827, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
- c. L'aggiudicazione peraltro, costituendo la inesistenza a carico della ditta interessata delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa antimafia (legge 31 maggio 1995 n.575 e successive modificazioni ed integrazioni), requisito essenziale per la idoneità giuridica della stessa ad essere parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione in materia di opere e forniture, si intende comunque subordinata all'esito favorevole del relativo accertamento da effettuarsi tramite la competente autorità prefettizia.
A tal uopo questa Amministrazione si riserva di chiedere alla ditta in questione la presentazione della documentazione necessaria ad ottenere la certificazione prefettizia di cui alla predetta normativa. La mancata presentazione, entro i termini richiesti, della suddetta documentazione da parte della ditta stessa produrrà i medesimi effetti previsti per la ricsuzione della fornitura di cui al successivo paragrafo.
- d. Sarà classificata come miglior offerente la Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più bassa. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
- e. I prezzi di gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo della materia prima, nel costo della mano d'opera e di ogni altro elemento di produzione, nonché nella misura degli oneri fiscali posti a carico della ditta aggiudicataria.
- f. La durata della fornitura è di anni 1 (uno) a partire dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere una proroga della fornitura per ulteriore anni 1 (uno); in questo caso verrà riconosciuta alla ditta un aumento ISTAT sui prezzi singoli offerti, come per legge, in vigore all'atto della fornitura.
- g. L'apposita Commissione dichiarerà deserta la gara qualora non siano state presentate offerte valide. La Commissione stessa si riserva, inoltre, la facoltà di non far luogo all'aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti alla gara.

- h. Delle operazioni relative all'apertura dei plichi e delle buste contenenti le offerte nonché delle successive decisioni saranno redatti appositi verbali.
- i. La ditta aggiudicataria dovrà restituire, a mezzo raccomandata a.r., la lettera di accettazione della fornitura, redatta secondo il facsimile che le verrà inviato all'atto dell'aggiudicazione, debitamente firmata, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della lettera di aggiudicazione stessa.
- j. Qualora la ditta aggiudicataria non ottemperi a quanto previsto al paragrafo 26, ovvero ricusi di eseguire la fornitura, questa Amministrazione, senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziale, avrà la facoltà di incamerare il deposito cauzionale provvisorio e di procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni.
- k. Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione, per i motivi sopra esposti o per altra causa, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
- l. L'amministrazione, in caso di aggiudicazione, si riserva la facoltà di verificare i requisiti dichiarati mediante l'acquisizione dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
- m. La gara sarà valida anche in caso di presentazione di un'unica offerta.

20. Deposito cauzionale definitivo

- a. La ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo nella misura pari al 10% dell'importo d'aggiudicazione.
- b. Al riguardo, la Ditta aggiudicataria, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione, dovrà dimostrare di aver provveduto alla costituzione di tale deposito.
- c. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito negli stessi modi previsti per quello provvisorio (punti 1,2 e 3 della presente lettera di invito).
- d. Qualora, peraltro, s'intenda costituire il deposito cauzionale definitivo mediante fideiussione bancaria, l'atto relativo dovrà essere redatto secondo lo schema che sarà allegato alla lettera di aggiudicazione.
- e. Qualora invece la ditta aggiudicataria intenda avvalersi, per la costituzione del deposito cauzionale definitivo, di polizza fideiussoria, la stessa dovrà recare, nel riquadro delle condizioni speciali o con appendice aggiunta, la seguente clausola:
- f. La liberazione della fideiussione potrà avvenire soltanto a seguito di apposita comunicazione da parte dell'Ente garantito.
- g. Il pagamento dell'importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell'Amministrazione ed entro 15 (quindici) giorni dalla stessa senza che da parte della Società fideiubente o della ditta contraente possano essere sollevate eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, neppure in ordine all'avvenuta scadenza della polizza, al mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio o ai rapporti contrattuali tra l'Ente garantito e la ditta contraente.
- h. Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito ex novo oppure mediante integrazione del deposito cauzionale provvisorio. L'integrazione non è consentita qualora il deposito cauzionale provvisorio sia stato costituito mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.
- i. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo.
- j. Non sarà accettato il deposito cauzionale definitivo costituito con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nei precedenti paragrafi.
- k. Qualora la ditta aggiudicataria non provveda alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, come indicato nei paragrafi precedenti, questa Amministrazione, senza bisogno di pronuncia giudiziale, potrà revocare, con semplice provvedimento amministrativo, l'aggiudicazione e disporrà, in tal caso, l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio, salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni.
- l. Qualora la ditta inadempiente all'obbligo della costituzione del deposito cauzionale definitivo si fosse avvalsa, per la costituzione del deposito cauzionale provvisorio, della fideiussione bancaria, o della polizza fideiussoria, la Banca o la Compagnia garante, a semplice richiesta di questa Amministrazione, sarà tenuta ad effettuare il versamento della somma garantita, salvo ogni ragione ed azione di rivalsa verso la ditta per i maggiori danni.
- m. Il deposito cauzionale definitivo, essendo costituito a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'Amministrazione a causa dell'inadempimento della ditta aggiudicataria – salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell'Ente - sarà restituito al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'avvenuto, puntuale e completo adempimento, da parte della ditta aggiudicataria, di tutti gli obblighi contrattuali se non diversamente previsto nel "Capitolato Speciale di Appalto".

21. Esecuzione della fornitura

- a. E' vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o di parte del contratto di fornitura, sotto pena di rescissione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento di qualsiasi conseguente danno.
- b. L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare l'andamento della lavorazione e di prelevare i campioni che ritenesse necessari per tali fini di controllo. La mancanza di eccezioni in questa sede non implicherà accettazione della fornitura.
- c. La fornitura dovrà essere approntata, consegnata e installata entro i termini indicati nell'allegato "Capitolato Speciale di Appalto".
Qualora la fornitura, o parte di essa, non venga approntata e/o consegnata nei termini fissati, la ditta resterà assoggettata al pagamento della penalità così come previsto dal C.S.A..
La Amministrazione Comunale, tuttavia, fermo restando che per i giorni di ritardo trovano comunque applicazione le suddette penalità, si riserva la facoltà di risolvere il contratto sin dalla scadenza del termine contrattuale sopra richiamato.
Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento – a titolo di penale – del deposito cauzionale definitivo, all'acquisto in danno della merce non approntata e/o non consegnata e al risarcimento del maggior danno subito, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
- d. La merce viaggerà a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà, pertanto, prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa subisca avarie durante il trasporto.

22. Collaudo della fornitura

- a. Il collaudo sarà disposto da parte dell'Amministrazione secondo le modalità indicate nel "Capitolato speciale di appalto"; l'esito favorevole del collaudo non esonererà, comunque, la ditta dalla garanzia, a termine di legge, per i vizi occulti.
- b. Qualora dal collaudo risultasse la non rispondenza della fornitura ai requisiti contrattuali, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in deroga al disposto degli artt. 1495 e 1497 C. C., di comunicare alla Ditta fornitrice, entro 90 giorni dalla data di adozione del provvedimento formale da parte dell'organo di questo Ente abilitato ad approvare le risultanze del collaudo, i difetti riscontrati, nonché la propria decisione insindacabile di rifiutare la fornitura chiedendone la sostituzione entro un determinato periodo, ovvero di rifiutare, senza formalità alcuna, la fornitura stessa senza chiederne la sostituzione, regolandosi come nel caso di risoluzione del contratto. Qualora, invece, la non rispondenza della merce alle prescrizioni contrattuali dovesse risultare posteriormente alla data dell'approvazione formale del collaudo, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, in deroga al disposto dei sopra citati articoli del C. C., di procedere agli adempimenti di cui al paragrafo precedente entro 90 giorni dalla data della scoperta delle irregolarità.

23. Pagamento delle fatture

- a. Le fatture saranno pagate secondo le modalità indicate nell'allegato "Capitolato speciale di appalto".
- b. Sull'importo della fornitura potranno essere corrisposti acconti, qualora previsti nel "Capitolato" stesso.

24. Spese di contratto

Le spese di contratto inerenti e conseguenti al presente appalto faranno carico alla ditta aggiudicataria, mentre l'I.V.A. cede a carico dell'amministrazione.

Agli effetti della registrazione il contratto, riferendosi a prestazioni soggette al regime fiscale I.V.A. , sconterà la tassa fissa ai sensi della tariffa – parte I - del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

25. Controversie

L'appaltatore deve, all'atto della stipulazione del contratto, eleggere il proprio domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, entro il territorio della Regione Campania.

Per ogni eventuale controversia inerente o comunque relativa al presente appalto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Napoli Sezione di Ischia.

Le ditte, per la presentazione delle offerte, dovranno attenersi a quanto indicato nel presente Bando, nonché a quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto pubblicati all'Albo Pretorio Comunale e sul sito ufficiale www.comune.ischia.it.

Il presente invito non vincola l'Amministrazione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Ai sensi dell'art. 4 e ss. della L. n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è l'arch. Bruno Macrì.

Ischia, lì 26 ottobre 2005

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Bruno Macrì